ILCASO.it

0017048/15

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto
OPERA PROFESSIONALE
CONTRATTI E OBBLIGAZIONI IN GENERE

SECONDA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 10586/2010

Cron. 17048

Rep. C1

Ud. 27/05/2015

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ETTORE BUCCIANTE - Presidente -

Dott. EMILIO MIGLIUCCI - Consigliere -

Dott. LINA MATERA - Consigliere -

Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Rel. Consigliere -

Dott. ANTONIO ORICCHIO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 10586-2010 proposto da:

BEATRICE

elettivamente domiciliata in ROMA, I

, presso lo studio dell'avvocato ,

che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

2015

1438

FERNANDO elettivamente

domiciliato in ROMA, ,

presso lo studio dell'avvocato [,

rappresentato e difeso dall'avvocato .

ILCASO.it

- controricorrente -

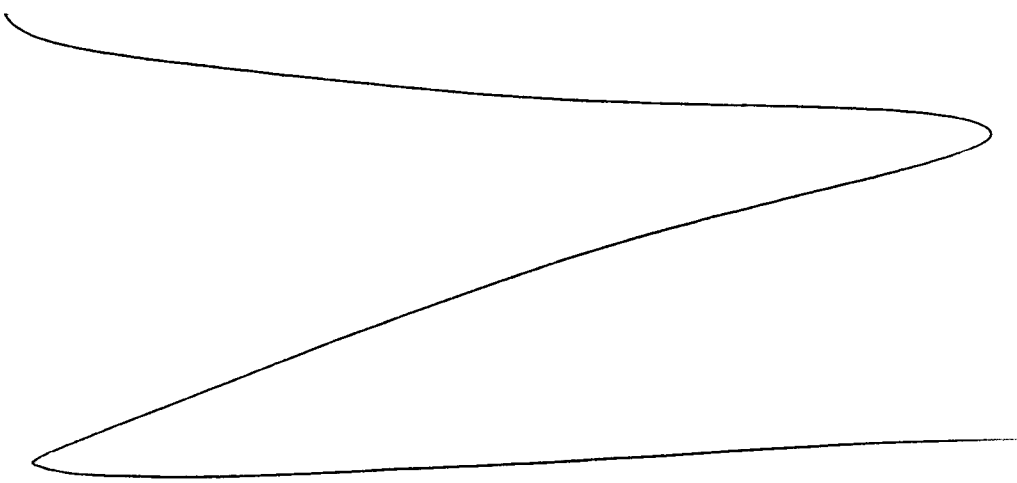
avverso la sentenza n. 166/2009 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 09/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/2015 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l'Avvocato , difensore della ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato , con delega orale dell'Avvocato L difensore del resistente, che ha chiesto di depositare copia del certificato di morte della parte Sig. Fernando ed ha chiesto di riportarsi agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per il rigetto del ricorso.



ILCASO.it

RITENUTO IN FATTO

1. - Beatrice convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Crotone, Fernando, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo col quale le era stato intimato il pagamento in favore del – geometra libero professionista – della somma di lire 49.451.298, da maggiorare con gli interessi, a titolo di compenso professionale per la redazione di un progetto di miglioramento fondiario relativo all'azienda sita in agro di Crotone, località ' Assumendo che il compenso preteso sarebbe stato sproporzionato rispetto all'opera svolta e che il giusto compenso avrebbero dovuto determinarsi in lire 18.000.000 (di cui 4 milioni già versati e 14 milioni già offerti in pagamento), chiese revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e determinarsi la somma ancora dovuta in lire 14 milioni.

Il costituitosi, chiese il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto impugnato.

Il Tribunale di Crotone, ritenendo che il non avesse fornito la prova della qualità ed entità della prestazione professionale svolta, revocò il decreto ingiuntivo opposto e condannò la al pagamento in favore del della residua somma di € 1032,91, oltre agli interessi legali dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo fino al soddisfo, compensando tra le parti le spese del giudizio.

2. - Sul gravame proposto dal e in riforma della sentenza di primo grado, la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 9.3.2009, rigettò l'opposizione a decreto ingiuntivo e condannò l'opponente a rifondere all'attore le spese dei due gradi del giudizio.

La Corte territoriale ritenne raggiunta la prova della entità prestazione professionale compiuta dall'attore, considerando che la Regione Calabria aveva attestato che «*il progetto a firma del geom. è stato*

ILCASO.it

istruito con parere positivo per un importo complessivo di lire 1.143.000.000», che nessuna contestazione reale era stata avanzata dalla convenuta in ordine alla qualità e quantità dell'opera prestata e alla tariffa applicata (peraltro vidimata dal locale Collegio dei geometri), che la convenuta non aveva neppure dedotto che il pagamento del compenso fosse condizionato all'approvazione dell'intero progetto o all'effettiva erogazione del finanziamento, che – infine – la convenuta non si era presentata senza giustificato motivo per rispondere alle domande poste a base dell'interrogatorio formale deferitole, con conseguente valutazione di ammissione dei fatti dedotti nell'interrogatorio, considerati gli altri elementi di prova acquisiti.

3. - Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione li formulando tre motivi.

Resiste con controricorso Fernando, chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, con la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.

La ricorrente ha depositato memoria *ex* art. 378 cod. proc. civ.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione con la quale l'intimato ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dei relativi motivi in ragione della loro genericità e non autosufficienza. Il ricorso, invero, contiene un'esposizione dei motivi e dei fatti di causa sufficientemente puntuale e completa, sicché complessivamente risponde in modo idoneo al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Anche i quesiti formulati a conclusione delle censure rispondono ai requisiti prescritti dall'art. 366-bis cod. proc. civ. – applicabile *ratione temporis* – come enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte.

ILCASO.it

2. - Superata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, può passarsi all'esame dei motivi.

2.1. Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. Si deduce, in particolare, che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che la non avesse contestato la pretesa del e che quest'ultimo avesse fornito la prova del suo diritto. Secondo la ricorrente, l'attestazione della Regione Calabria non sarebbe sufficiente a fornire la prova della consistenza dell'attività professionale svolta dal ma dimostrerebbe solo l'avvenuta presentazione del progetto, cosicché l'attore non avrebbe assolto il suo onere probatorio.

La censura è inammissibile.

Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere il suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di "errori di diritto" individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata

ILCASO.it

mediante specifiche e puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Sez. 1, Sentenza n. 5353 del 08/03/2007, Rv. 595183; Sez. 1, Sentenza n. 11501 del 17/05/2006, Rv. 588923).

Nella specie, la ricorrente non è andata oltre la generica denuncia della violazione di legge, senza neppure indicare quale tra le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata sarebbe in contrasto con la legge, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità; dal che l'inammissibilità della censura.

In realtà, parte ricorrente, pur denunciando la violazione dell'art. 2697 cod. civ., lamenta – nella sostanza – il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento al convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione del fatto e in ordine all'assolvimento dell'onere della prova spettante all'attore. La valutazione delle prove, tuttavia, è riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione; a meno che ricorra una mancanza o illogicità della motivazione, ciò che – nel caso di specie – deve però escludersi.

Le Sezioni Unite di questa Corte, sul punto, hanno avuto occasione di precisare che, nel quadro del principio – espresso nell'art. 116 cod. proc. civ. – di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (Sez. U,

ILCASO.it

Sentenza n. 898 del 14/12/1999, Rv. 532153).

Nel caso di specie, i giudici di merito hanno chiarito, con dovizia di argomenti, le ragioni della loro decisione (richiamando, tra l'altro, l'attestazione della Regione circa il parere positivo ottenuto dal progetto, la mancata contestazione della circa l'opera prestata e la tariffa applicata, la mancata comparizione dell'opponente per rispondere all'interrogatorio forma deferitole); non si ritiene, peraltro – per ovvi motivi – di riportare qui integralmente tutte le suddette argomentazioni, sembrando sufficiente al Collegio far rilevare che le stesse non sono illogiche; e che, anzi, l'estensore della sentenza ha esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la decisione adottata.

2.2. Col secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2225 cod. civ. Si deduce che, a seguito della presentazione del progetto redatto dal geom. per il valore di un miliardo di lire, sarebbe stato riconosciuto alla convenuta un finanziamento di soli 300 milioni di lire; che i giudici di merito avrebbero errato nel non fare applicazione dell'art. 2225 cod. civ., secondo il quale il corrispettivo dovuto al prestatore d'opera, se non è convenuto tra le parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali, va stabilito dal giudice in relazione al "risultato ottenuto"; che la prestazione d'opera intellettuale costituisce obbligazione di risultato; che, infine, il finanziamento ottenuto dalla Regione Calabria sarebbe stato molto modesto rispetto a quello richiesto.

La censura non è fondata.

Va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'obbligazione di redigere un progetto di ingegneria è un'obbligazione di risultato, perché ha per oggetto la sua realizzabilità; perciò, se il committente – ente pubblico – comunica al professionista i rilievi formulati

da un organo (consultivo o di controllo) che ne condizionano l'approvazione, il professionista è obbligato ad adeguare corrispondentemente il progetto, altrimenti il predetto committente legittimamente rifiuta (art. 1460 cod. civ.) di corrispondergli il compenso (Sez. 2, Sentenza n. 2540 del 21/03/1997, Rv. 503185).

Posto dunque che l'obbligazione di redigere un progetto costituisce un'obbligazione di risultato, va tuttavia rilevato che – nella specie – il risultato che il professionista era tenuto a garantire era costituito dalla redazione e presentazione di un progetto valido, tecnicamente e astrattamente idoneo ad ottenere il finanziamento pubblico cui era finalizzato; l'ottenimento in concreto del finanziamento esulava invece – al contrario di quanto assume il ricorrente – dal risultato che il professionista era tenuto a garantire, trattandosi di esito determinato da variabili indipendenti dalla prestazione professionale, come la sussistenza di fondi sufficienti presso la pubblica amministrazione o la preferenza da quest'ultima accordata al perseguimento di certe finalità pubbliche, piuttosto che di altre.

Sul punto, d'altra parte, la Corte territoriale ha rilevato che il progetto è stato istruito con parere positivo per lire 1.143.000.000, seppure sia stato poi finanziato per soli 300 milioni; e ha rilevato che la nulla ha eccepito in ordine alla validità tecnica del progetto, né ha lamentato alcuna erroneità progettuale.

Non avendo la convenuta eccepito alcuna carenza progettuale quale causa della mancata erogazione del maggiore finanziamento da lei sperato, correttamente la Corte territoriale ha concluso che il minor finanziamento ottenuto non è ascrivibile al Né, d'altra parte, secondo la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito, le parti ebbero a

ILCASO.it

convenire – come pur avrebbero potuto – che il compenso fosse condizionato al finanziamento e alla sua entità.

Quanto all'entità del compenso, quest'ultimo è stato calcolato sulla base delle tariffe professionali (la cui corretta applicazione è stata verificata dal Collegio dei geometri territorialmente competente); erroneamente, perciò, il ricorrente lamenta che esso non sia stato liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 2225 cod. civ., in quanto proprio tale disposizione subordina il ricorso alla liquidazione da parte del giudice alla impossibilità – nella specie insussistente – di determinare il compenso secondo le dette tariffe.

2.3. Col terzo motivo di ricorso, si deduce infine l'erroneità e contraddittorietà della sentenza impugnata avuto riguardo al contenuto degli atti presupposti, per avere la Corte territoriale, per un verso, sostenuto che la convenuta si era doluta del fatto che il compenso preteso dal i non trovasse "riscontro" nel finanziamento erogato dalla Regione e, per l'altro, contraddittoriamente sostenuto che la non aveva dedotto che il pagamento del compenso al i fosse condizionato all'effettiva erogazione del finanziamento da parte della Regione. Secondo la ricorrente, erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto che la non avesse dedotto che il pagamento del compenso era condizionato all'entità del finanziamento ottenuto, in quanto non avrebbe considerato il contenuto dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo.

Anche questa censura è infondata.

Invero, la Corte territoriale si è limitata ad affermare che la a aveva lamentato che l'entità del compenso pretesto dal professionista era sproporzionato rispetto alla somma effettivamente erogata dalla Regione, aggiungendo poi che l'opponente non aveva dedotto che il pagamento del compenso fosse condizionato all'approvazione del progetto o all'effettiva erogazione del finanziamento. Si tratta di affermazioni coerenti e tutt'altro

che in contrasto con le risultanze degli atti processuali. Peraltro, dal passo dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo richiamato nel ricorso emerge soltanto la doglianza della convenuta circa l'entità del compenso richiesto (che – a dire della stessa – sarebbe sproporzionato rispetto al finanziamento ottenuto), ma non risulta affatto la deduzione dell'esistenza di un accordo tra le parti in virtù del quale il compenso del professionista fosse condizionato all'entità del finanziamento ottenuto.

3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 3.200,00 (tremiladuecento), di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 27 maggio 2015.

IL CONSIGLIERE EST.
Luigi Lombardo

IL PRESIDENTE
Ettore Bucciante

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 20 AGO. 2015
Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI